

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO REGIONALE TOSCANA
COMUNICATO UFFICIALE N. 20 2023/2024**

Ricorso della Società Audax codice 000264 avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Regionale Toscana FIP con C.U. n. 817 del 08/04/2024, Divisione Regionale 1, Gara n. 636: omologazione della gara con il risultato ottenuto sul campo in quanto il ricorso formulato al termine della gara in oggetto ed allegato al rapporto arbitrale, è stato ritenuto inammissibile in quanto presentato al termine della gara mentre, trattandosi di presunta irregolarità del campo di gioco, la fattispecie in questione doveva essere trattata prima della gara presentando il ricorso agli arbitri in base all'Art. 27 RE Gare, comma 1.

LETTI

il reclamo ed il provvedimento impugnato;

ESAMINATA

la documentazione acquisita dagli uffici federali;

SENTITO

Il primo arbitro, che ha riferito lungamente sulle circostanze con dovizia di particolari;

RITENUTO

Che l'Art.27 del RE Gare è chiaro nel sanzionare con l'improcedibilità il reclamo così come presentato dalla società Audax Carrara,

PQM

Conferma il provvedimento del Giudice Sportivo impugnato e respinge il ricorso e dispone l'incameramento della tassa.

Firenze, 11 aprile 2024

La Corte Sportiva d'Appello

Mario Parducci

Marco Rossi

Beatrice Bechi

Originale firmato agli atti.